

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 111

31 ottobre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZANCA, MEZZETTI,  
GUERRA, MASELLA, NANNI, MAZZA, BORTOLAZZI

### ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SUI DIRITTI DEI CITTADINI

Oggetto consiliare n. 1859

## RELAZIONE

La sollecitazione a questo progetto di legge è venuta dall'emergere, in tempi recenti, di nuovi tipi di organizzazione familiare, talvolta molto diversi gli uni dagli altri e dal profilarsi di nuove forme di vita privata, prima sconosciute nella storia moderna e tali da richiedere criteri descrittivi e analitici capaci di ripensare l'oggetto-famiglia al di là della sua immagine tradizionale ed un conseguente adeguamento degli strumenti legislativi che ad essa fanno riferimento.

La pluralizzazione di modelli familiari, prodotta dalle profonde trasformazioni che hanno investito la società contemporanea, ci pone dinanzi al fatto concreto che la famiglia non è un "dato" che permanga inalterato nel tempo, ma è, al contrario, un "divenuto" storico, sociologico, culturale e che, di conseguenza, dal punto di vista dell'iniziativa legislativa, non si può ricondurre l'istituzione familiare ad un'unica definizione, come se essa rispecchiasse un'essenza naturale, immutabile e meta-storica.

Alla struttura della famiglia, così come tradizionalmente concepita, se ne sono aggiunte altre, liberamente scelte dagli interessati, estranee al vincolo religioso o civile del matrimonio. Si tratta di un fenomeno sempre più presente e diffuso che non può essere relegato alla dimensione di una marginalità sociale a giudicare dalle proporzioni che ha assunto.

Della famiglia si può dunque ormai tranquillamente parlare al plurale, ponendo attenzione alla varietà delle sue forme che mutano col mutare dei contesti di riferimento e orientando lo sguardo sulle scansioni dei loro percorsi evolutivi, che si intrecciano e ricalcano le cadenze dei più vasti processi storici.

Occorre pertanto confrontarsi con le strutture delle convivenze elementari, con le loro attuali problematiche, e valutarle alla luce dei criteri fondamentali – e fondanti – del rispetto e della solidarietà, delle possibilità di realizzazione immediata e dei valori della continuità, in un equilibrio difficile ma necessario fra privato e sociale, fra libertà individuali e responsabilità per gli altri.

Stiamo parlando delle unioni di fatto che nel nostro Paese interessano oltre quattro milioni di donne e di uomini alle quali non può essere negata la dignità del valore del loro progetto di vita comune al pari di quello delle coppie che hanno formalizzato il proprio rapporto in forme religiose o civili.

Pari dignità sta a significare nei nostri intendimenti, e non

#### AVVISO DI RETTIFICA

Ripubblicazione a seguito di correzione errori materiali

potrebbe essere altrimenti, uguaglianza nei diritti e nei doveri di fronte allo Stato.

La Regione Emilia-Romagna, nell' articolato della sua Legge 24/01 avente come oggetto "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" compie già l'importantissimo passo verso il riconoscimento di questa pari dignità.

Il presente progetto di legge si propone di rendere coerente l'intera legislazione regionale, e con particolare riferimento agli ambiti dell'assistenza, dove più accentuati si fanno i bisogni soprattutto in età matura, con i principi affermati nella suddetta norma.

La via maestra da percorrere nell'individuazione certa dei soggetti aventi titolo all'estensione di tali diritti viene fornita dalla Legge dello Stato 1228/54 e del DPR 223/89 in cui viene definito il concetto di famiglia anagrafica.

Su questa base appare chiaro che il presente progetto di legge introduce in modo equilibrato, sul piano legislativo, un'azione di doverosa "armonizzazione" del corpus e non, o solo in parte, in altre. Non intende altresì sminuire in alcun modo l'alto valore morale dell'istituto del matrimonio quale libera scelta di quanti in esso desiderano riporre le proprie prospettive affettive e di vita.

---

In riferimento alla Proposta di legge “Armonizzazione della legislazione regionale sui diritti dei cittadini” si fa presente che per un errore materiale è stata citata la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, successivamente abrogata dalla L.R. 24 aprile 2006, n. 3.

Ai fini di una corretta informazione, si ripubblica la suddetta Proposta di legge.

## PROGETTO DI LEGGE

### Articolo unico

Nell'applicazione delle seguenti leggi regionali:

L.R. 24 aprile 2006, n. 3, L.R. 12 marzo 2003, n. 2, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, L.R. 14 agosto 1989, n. 27, L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, L.R. 21 agosto 1997, n. 29, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, L.R. 20 ottobre 2003, n. 20, L.R. 25 novembre 1996, n. 45, L.R. 8 agosto 2001, n. 26, L.R. 30 giugno 2003, n. 12, L.R. 4 settembre 1995, n. 53, L.R. 1 aprile 1980, n. 24, per famiglia si intende quanto già pre-

visto dal comma 4, art. 24 della L.R. 2001, n. 24 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” dove prevede che « . . . per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità o qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale . . . ».

Tale forma di convivenza deve essere comprovata mediante apposita certificazione anagrafica, in applicazione della Legge 1228/54 e del DPR n. 223, art. 4 del 30 maggio 1989.



























